COMMISSIONE V

DIFESA

VII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUERRIERI FILIPPO

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 45

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86° corso dell'Accademia militare di Modena e dal 125° corso dell'Accademia Militare di Torino (356) . 45

PRESIDENTE 45, 47, 48
VILLA, *Relatore* 45, 47
DE CARO 47
CUTTITTA 47
BOLDRINI. 47
GUADALUPI 47
MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 47
HELFER 48

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza. (357) 48

PRESIDENTE 48, 49, 50
FANELLI, *Relatore* 48, 50
CORONA GIACOMO 49
GUADALUPI 49, 50
BUFARDECI 49
DE CARO 49
ROMUALDI 49. 50
CUTTITTA 49, 50
PAJETTA GIULIANO 50
MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 50
NAPOLITANO FRANCESCO 50

Votazione segreta:

PRESIDENTE 51

La seduta comincia alle 9,30.

CORONA GIACOMO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Fadda e Viola.

Discussione del disegno di legge: Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86° corso dell'Accademia Militare di Modena e dal 125° corso dell'Accademia Militare di Torino. (356).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86° corso dell'Accademia Militare di Modena e dal 125° corso dell'Accademia Militare di Torino.

Il Relatore, onorevole Villa, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VILLA, *Relatore*. Sulla base di altri provvedimenti intesi a sanare situazioni di ordine vario determinatesi nelle file delle nostre Forze armate a causa della guerra, ci troviamo oggi a dover esaminare questo disegno di legge che tende a stabilire un'unica data di anzianità assoluta fra tutti gli ufficiali in servizio permanente effettivo provenienti dall'86° corso dell'Accademia di Modena e dal 125° corso dell'Accademia di Torino.

Le ragioni particolari a cui s'ispira il provvedimento in corso di esame, si possono

già rilevare dalla relazione che accompagna il disegno di legge medesimo; ma non sarà male che io brevemente le riassuma e aggiunga qualche notizia e considerazione che possono meglio illuminare la Commissione.

A seguito degli avvenimenti determinatisi l'8 settembre 1943, i corsi delle due Accademie, iniziati alla fine del 1942, furono interrotti al termine del primo anno e gli allievi furono lasciati liberi. Successivamente, nel 1944, le Accademie si ricostituirono, in sede unica, a Lecce; i corsi furono ripresi ed effettuati in tre scaglioni. Fatto, questo, determinato, come è ovvio, dalla progressiva liberazione del territorio nazionale, per cui il ritorno degli allievi in Accademia, per iniziare il secondo anno di studi, non poté verificarsi per tutti alla stessa data. Così, gli allievi del primo scaglione, residenti a sud del fronte di Cassino, terminarono il corso nel febbraio 1945; quelli del secondo scaglione, trovatisi a sud della linea gotica, terminarono i loro studi nel novembre dello stesso anno, mentre gli altri, per presentarsi, dovettero attendere la totale liberazione del nostro territorio e poterono conseguire la nomina a sottotenente soltanto nel novembre 1946.

Da quanto precede, è chiaro che, soltanto per ragioni indipendenti dalla loro volontà, molti allievi non poterono ripresentarsi alla data di riapertura dell'Accademia, e, proprio in considerazione di ciò, essi furono ammessi a partecipare ai due corsi successivi, appositamente organizzati.

Tuttavia, nell'attribuzione dell'anzianità assoluta (anzianità di corso) non fu tenuto conto di questa causa di forza maggiore, e gli allievi dei tre scaglioni, considerati di fatto come allievi di tre differenti corsi, ebbero un'anzianità assoluta in base alla data di nomina (termine del periodo di studio). In tal maniera, gli allievi del secondo e del terzo scaglione furono notevolmente danneggiati nella carriera rispetto agli allievi del primo scaglione, i quali dovettero la loro fortuna solo al fatto di essersi trovati, al momento opportuno, in luogo più adatto per potere riprendere gli studi per primi.

Per riparare a ciò, in data 11 luglio 1950, fu presentato al Senato, dall'allora Ministro della difesa, un disegno di legge inteso a stabilire, per tutti gli allievi dei tre scaglioni, un'unica data di anzianità assoluta, rapportata al 1° febbraio 1945, data in cui ebbe termine l'addestramento del primo scaglione di allievi recuperati. Il disegno di legge, che formò oggetto di esame da parte della IV Commissione difesa del Senato, a differenza di quello che viene oggi a noi proposto, stabiliva anche che l'anzianità relativa di tutti gli allievi sarebbe stata determinata sulla base del punto di media generale riportato da ciascuno di essi al termine del corso. Proprio questa seconda parte offrì lo spunto ai componenti la Commissione difesa del Senato per il rigetto, dopo una sommaria discussione, nella seduta del 26 ottobre 1950, dell'intero disegno di legge.

Tale decisione fu provocata soltanto dal fatto che i senatori ritennero di non potere basare una unica graduatoria complessiva sui giudizi espressi da tre differenti commissioni d'esame che potevano, anche, avere seguito criteri diversi di valutazione, visto che, almeno sul primo comma, quello, cioè, che oggi viene riproposto, gli intervenuti nella discussione, come risulta dal verbale della riunione, si erano trovati d'accordo. Ma, a parte tutte le considerazioni che precedono, esistono due precedenti legislativi, identici nella sostanza, che possono confortare appieno un giudizio positivo. Intendo riferirmi al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 36, nel cui primo articolo si sanziona la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo degli allievi ufficiali della guardia di finanza, reclutati con il concorso la cui graduatoria di merito fu approvata con decreto del Ministro delle finanze in data 28 novembre 1942, e che, a causa degli eventi bellici poterono frequentare il secondo anno di corso soltanto nell'anno scolastico 1945-46, nomina che decorre, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data con cui furono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo gli allievi ufficiali dello stesso reclutamento e che frequentarono invece il secondo corso nell'anno scolastico 1945. Dice il provvedimento al quale mi sono riferito che « l'anzianità relativa di tutti i sottotenenti di cui al precedente comma verrà stabilita in base al punto di media generale riportato da ciascuno al termine dei relativi corsi ».

E, prima ancora di questo provvedimento, vi è stato il decreto luogotenenziale del 26 ottobre 1945, n. 811, recante norme per l'effettuazione presso la regia Accademia aeronautica di sessioni di esami e corsi straordinari, al quale pure intendo riferirmi, e che, all'articolo 4, ribadisce lo stesso principio quando afferma che gli allievi della regia Accademia aeronautica che abbiano ottenuto il passaggio al terzo corso in base agli esami sostenuti nelle sessioni straordinarie di cui all'articolo 1, ovvero in base ad esami sostenuti al termine

dei corsi straordinari accelerati di cui all'articolo 2, conseguiranno la nomina ad aspiranti ufficiali con retrodatazione, ai soli effetti giuridici, all'epoca nella quale, presuntivamente, l'avrebbero conseguita se cause di forza maggiore non avessero interrotto il normale andamento degli studi.

Quindi, anche oggi ci troviamo di fronte a due chiari precedenti legislativi.

In conclusione, esaminando il disegno di legge che abbiamo davanti a noi, ci troviamo a dover considerare le stesse cause di forza maggiore che determinarono i provvedimenti di cui testé ho dato lettura. Se non vogliamo usare due pesi e due misure, col risultato di una patente ingiustizia, non possiamo non approvare questo disegno di legge. In ogni modo, onorevoli colleghi, la materia è davanti al vostro giudizio. Per quanto mi concerne, concordo pienamente con la formulazione dell'articolo unico di cui il provvedimento si compone. Tuttavia, se la Commissione volesse reintegrare questo disegno di legge con la parte del testo originario riferentesi all'anzianità relativa, mi troverebbe consenziente.

Il provvedimento non comporta alcun onere finanziario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE CARO. Sono d'accordo con quanto ha riferito l'onorevole relatore.

CUTTITTA. Io ho pochissimo da dire. Desidero proporre un emendamento, che è stato già illustrato implicitamente dal relatore, e che riproduce il disposto del comma contenuto nel primo disegno di legge presentato dal Ministro della difesa al Senato e che non figura in questo.

L'emendamento è il seguente:

«*Aggiungere all'articolo unico il seguente comma:* L'anzianità relativa di tutti i sottotenenti di cui al precedente comma verrà stabilita in base al punto di media generale riportato da ciascuno di essi al termine del corso ».

A mio modesto avviso, quella contenuta nel mio emendamento è una disposizione più che logica. Alle varie considerazione esposte dal relatore, non posso che aggiungerne un'altra che può così riassumersi: tutti gli allievi che sono stati al nord sono stati discriminati, perché si sono comportati bene: anzi, molti di essi o non hanno aderito alla repubblica sociale o hanno fatto addirittura i partigiani. Credo di non dover aggiungere altro.

BOLDRINI. Sono sostanzialmente d'accordo con le dichiarazioni fatte dal relatore e con quelle fatte dall'onorevole Cuttitta.

Desidererei soltanto avere un'informazione, che ha il carattere di pregiudiziale: se, cioè, l'articolo unico, così come è formulato, nello spirito e nella lettera, contempla anche il caso di quegli allievi che, dopo l'8 settembre, sono fuggiti dal nord, hanno attraversato le linee e si sono presentati a Lecce, dove hanno frequentato i corsi. Mi risulta che una trentina di essi si trovano in queste condizioni.

VILLA, *Relatore*. Senza dubbio sono compresi anche costoro.

GUADALUPI. Anche noi siamo sostanzialmente d'accordo con la relazione e con l'impostazione data per ritornare alla posizione del Governo nella passata legislatura.

Desidero, però, conoscere con precisione, se il criterio di classificazione degli allievi sia nel senso di basare la graduatoria sulle classifiche del primo anno, e non su quelle del secondo, dal momento che, nel secondo anno, essi sono stati chiamati a scaglioni.

CUTTITTA. Non v'è dubbio che l'anzianità relativa va senz'altro riferita al secondo anno !

GUADALUPI. Va bene la precisazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VILLA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Cuttitta.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo presentò, nella passata legislatura, un disegno di legge contenente l'emendamento presentato stamane dall'onorevole Cuttitta, proprio in grazia dei precedenti ai quali il relatore ha fatto rifemento. V'è però da precisare che il precedente è uno solo; ed è precisamente quello relativo al corso della guardia di finanza a cui si fa riferimento anche nella relazione.

Quindi, il precedente esisteva; il Governo, uniformandosi a questo precedente, presentò un disegno di legge che constava dell'articolo unico, oggi sottoposto al vostro esame, con l'aggiunta di un ultimo comma con il quale si stabilivano i principî in base ai quali doveva calcolarsi l'anzianità relativa. Il Senato fu di contrario avviso.

Il fatto che il Senato abbia allora deciso diversamente indusse il Governo a rendere omaggio alla volontà del Senato, ed ecco perché, presentando nuovamente il disegno di legge, ha eliminato l'ultimo comma. Sta di fatto, però, che se oggi la volontà della

Camera è diversa, il Governo non ha che da rimettersi ad essa.

Preciso che le ragioni che il Senato addusse per respingere, nella seduta del 26 ottobre 1950, il disegno di legge in questione, approvando il criterio per l'anzianità assoluta e prendendo posizione contro quello per l'anzianità relativa, furono quelle che voi tutti sapete e che il relatore ha brevemente elencate. Voglio dire che se le argomentazioni addotte dal relatore e dall'onorevole Cuttitta, che erano poi quelle del Governo, erano apprezzabili, ciò non vuol dire che non fossero discutibili, tanto è vero che il Senato le discusse.

Comunque, sempre rendendo omaggio alla volontà del Senato di allora, se la Camera è di contrario avviso, io non ho che da rimettermi alla sua volontà.

HELFER. Quali sono state le argomentazioni del Senato per respingere il criterio?

PRESIDENTE. La possibilità di un diverso apprezzamento, dato che le Commissioni erano diverse.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Gli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'86° corso dell'Accademia di fanteria e cavalleria di Modena e dal 125° corso dell'Accademia di artiglieria e genio di Torino, che a causa degli eventi bellici hanno ultimato il 2° anno accademico, presso l'Accademia militare di Lecce, in date diverse, assumono, ai soli effetti giuridici, la stessa anzianità assoluta di nomina a sottotenente 1° febbraio 1945 ».

L'onorevole Cuttitta ha presentato il seguente emendamento.

« *Aggiungere il seguente comma all'articolo unico:*

« L'anzianità relativa di tutti gli ufficiali di cui al precedente comma, nel grado di sottotenente, viene stabilita in base al punto di media generale da ciascuno di essi riportato al termine del corso ».

Il relatore e il rappresentante del Governo hanno dichiarato di accettare l'emendamento.

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo così come risulta modificato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine delle seduta.

Discussione del disegno di legge: Compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza. (357).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

Il relatore, onorevole Fanelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FANELLI, *Relatore*. Premetto che il disegno di legge oggi in discussione è stato già approvato da questa Commissione nella passata legislatura e poi dichiarato decaduto, non avendo potuto essere, a suo tempo, esaminato ed approvato dal Senato, per l'anticipato scioglimento di quel ramo del Parlamento.

A me sembra di dovere, anzitutto, rilevare come questo provvedimento non sia aderente alla realtà: e per rendersi conto dell'esattezza della mia affermazione, è sufficiente dare uno sguardo alla tabella allegata al disegno di legge.

Del resto, la stessa relazione ministeriale che lo accompagna ci dice che esso vuole attenuare gli inconvenienti che le tabelle oggi in vigore creano nei riguardi di quegli ufficiali e di quelle truppe che, di passaggio o in precaria residenza, debbono rivolgersi ai comuni per ottenere gli alloggi.

Allora io mi domando per quale motivo si debbano fare le cose a metà. Io sono del parere di concedere totale delega al Governo, in modo che, di volta in volta, a seconda dei casi, esso possa opportunamente e congruamente variare le tabelle in questione, sia perché, procedendo noi ad una modifica della tabella saremmo costretti a rimandare il provvedimento alla Commissione finanze e tesoro, sia perché, volendo noi assumere l'impegno di ritoccarla, finiremmo col trovarci noi in difficoltà e probabilmente non riusciremmo a mettere il Ministero della difesa in condizione di pagare questa indennità.

Desidero, però, chiedere prima all'onorevole Sottosegretario se con questo provvedimento si debba sanare qualche situazione: in questo caso noi dovremmo approvarlo, tanto più che l'articolo 2 prevede l'autorizzazione al Governo a variare le tabelle. Ma, se così non è, io resto del parere che si debba concedere la delega. E in questo senso, subordinatamente alla risposta che il rappresentante del Governo mi darà, io farò formale proposta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CORONA GIACOMO. Sostanzialmente non si può non concordare con il rilievo dell'onorevole relatore. Senonchè, non penso che sia il caso di rinviare l'approvazione di questo provvedimento, che certamente prevederà la sanatoria di qualche situazione, stante il contenuto dell'articolo 2, che è quello che, in definitiva, da a noi la possibilità di procedere all'approvazione del disegno di legge senza preoccupazioni. A mio modo di vedere, a noi conviene approvare il criterio generale contenuto nel disegno di legge, lasciando alla competenza del Governo lo studio di carattere tecnico per variare le tabelle a seconda delle zone.

GUADALUPI. Concordo sostanzialmente con la proposizione dell'onorevole relatore più che con quella dell'onorevole Corona. A mio modo di vedere, esistono delle contradizioni sostanziali fra l'articolo 1 e l'articolo 2. Difatti, mentre l'articolo 1 lascia alla nostra facoltà legislativa di stabilire una tabella, e quindi un minimo, l'articolo 2 prevede una delega che noi diamo al Governo affinché esso possa variarla con un minimo di aumento del 20 per cento. Non capisco per quale ragione, mentre oggi dobbiamo stabilire dei prezzi irrisori (perfino la terminologia usata nelle tabelle fa pensare al secolo scorso), dobbiamo contemporaneamente delegare il Governo a stabilire aumenti secondo un più esatto e giusto criterio di valutazione; non vedo la ragione per cui ci dobbiamo spogliare di una nostra iniziativa, in contrasto con quella che è una normale procedura. O si è favorevoli a delegare *in toto* i miglioramenti al Governo, oppure, nell'approvare questo disegno di legge, si provveda ad adeguare innanzitutto l'articolo 1, lasciando impregiudicata al Governo la possibilità di integrare e migliorare per l'avvenire.

BUFARDECI. In linea di massima, noi concordiamo con quanto ha detto l'onorevole relatore.

A nostro avviso, però, i comuni dovrebbero essere liberati dall'obbligo di pagare gli alloggi per codesti ufficiali e truppe, perché ciò è contrario alla Costituzione che ha sancito per i comuni un'ampia autonomia amministrativa; ciò è, inoltre, contrario alla concezione democratica dello Stato, in relazione ai rapporti che devono esistere fra lo Stato ed i comuni.

Noi siamo d'accordo con la considerazione che le tariffe previste dalla tabella sono irrisorie, però non siamo d'accordo con la proposta di delegare il Governo a formulare una nuova tabella, e proponiamo la sospensione della seduta ed una nuova elaborazione della tabella, da parte della Commissione, per renderla, così, più aderente alla realtà. E ciò perché i comuni si trovano di fronte a quest'alternativa: o integrare le spese effettive con i loro fondi, e noi possiamo immaginare quanto ciò sarebbe gravoso per i comuni che hanno, per la maggior parte, bilanci deficitari, oppure requisire i locali, il che costituirebbe un provvedimento ingiusto ed antidemocratico, che susciterebbe ostilità e malcontento nella cittadinanza.

DE CARO. Sono d'accordo con la proposta di concedere la delega al Governo e ciò perché non può essere data una disposizione unica per tutti i centri d'Italia. Con la delega, invece, il Governo potrebbe esaminare caso per caso e stabilire diverse cifre.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Bufardeci, che cioè sarebbero i comuni a pagare, debbo far rilevare che sono sempre i privati che pagano, e non i comuni.

Perciò, anche per evitare un rinvio del disegno di legge alla Commissione finanze e tesoro, sono dell'avviso del relatore di dare delega al Governo perché valuti caso per caso le diverse misure dell'indennità.

ROMUALDI. Sono anch'io del parere che il provvedimento non sia adeguato alle attuali esigenze. Non sono, però, dell'avviso di delegare al Governo la facoltà di stabilire cifre diverse da comune a comune o da regione a regione, anche se ciò è in perfetta armonia con la diversità del costo della vita, perché il Ministero deve sapere quale è la spesa generale che deve sostenere a questo titolo. Adottando simile criterio, ad un certo momento, ci si potrebbe trovare di fronte ad una spesa molto diversa da quella prevista nel bilancio del Ministero della difesa.

A mio avviso, noi dovremmo stabilire delle tabelle massime e delegare il Governo a variarle, non già a seconda delle regioni o dei comuni, ma a seconda delle esigenze medie di carattere generale.

CUTTITTA. Desidero, anzitutto, precisare che la spesa di cui ci stiamo occupando è a carico del ministero e non del comune, il quale anticipa soltanto, ma poi viene rimborsato dal Ministero della difesa.

Ciò precisato, e premesso che tutti noi siamo d'accordo nel ritenere per lo meno esigue le cifre contenute nella tabella, io faccio proposta di triplicare tutte le voci della predetta tabella, lasciando invariato il di-

sposto dell'articolo 2, perché, anche in seguito a quest'emendamento, qualche volta le cifre possono essere inadeguate.

PAJETTA GIULIANO. Mentre siamo d'accordo nel ritenere inadeguate le cifre contenute nella tabella, non condividiamo la proposta dell'onorevole Cuttitta di moltiplicare senz'altro per 3 tutte le cifre: in alcuni casi, infatti, la cifra risultante può anche essere esagerata.

Noi proponiamo di rifare *ex novo* la tabella, dandone l'incarico al relatore, il quale potrebbe studiarla con i rappresentanti dei vari gruppi. Si potrebbe, pertanto, sospendere la seduta.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* All'onorevole Bufardeci ha risposto l'onorevole Cuttitta, e pertanto mi esimo dal ripetere le stesse considerazioni.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Cuttitta, è necessario sentire il parere della Commissione finanze e tesoro.

Per altre proposte vorrei che esse fossero concretate chiaramente.

GUADALUPI. Poiché la mia proposta, quella dell'onorevole Romualdi e quella dell'onorevole Pajetta contrasterebbero con lo emendamento dell'onorevole Cuttitta, sul quale non siamo d'accordo, in quanto una moltiplicazione puramente aritmetica non sodisfa al principio di un più giusto orientamento della Commissione, noi insistiamo nella proposta di rinvio e per la nomina di un Comitato che, insieme al relatore, potrebbe studiare una nuova tabella più rispondente alle esigenze che sono state prospettate.

ROMUALDI. Sono d'accordo

FANELLI, *Relatore.* Sono perplesso di fronte all'elaborazione di una tabella del genere, perché i costi variano da zona a zona e sono sicuro che questa constatazione ci metterebbe in forte imbarazzo.

Io ritengo più opportuno che il rappresentante del Governo interpelli gli organi tecnici per vedere come meglio risolvere la questione.

NAPOLITANO FRANCESCO. Io desidero sapere se le somme previste dalla tabella *A* dell'articolo 1 corrispondono alla maggiore spesa di cui all'articolo 3; e se, modificando le cifre stabilite nella tabella stessa, entriamo negli stanziamenti ordinari del bilancio.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* L'articolo 3 fa riferimento all'articolo 1. L'indicazione della spesa è presunta; quindi, essendo presuntiva, è distribuita nei vari capitoli di bilancio in modo da trovare certamente la copertura.

Alla richiesta del relatore, di interpellare gli organi tecnici, debbo obiettare che un riesame del genere porterebbe alla stessa situazione, perché è chiaro che il provvedimento, prima di essere presentato, è stato esaurientemente studiato. Perciò non posso, in questo, essere d'accordo col relatore.

CUTTITTA. Se la Commissione dovesse accettare la proposta di nominare un comitato per lo studio e l'elaborazione di una nuova tabella, sono disposto a non insistere nel mio emendamento.

Infatti, in sostanza, a me interessa che vengano eliminate certe incongruenze, come quella che per il maresciallo si corrispondano 80 lire, mentre per il sergente maggiore se ne danno appena 25. Se dobbiamo dare un compenso ad un sottufficiale di carriera, tanto vale il maresciallo quanto il sergente maggiore!

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Qui ci troviamo ora di fronte ad una nuova proposta, perché l'onorevole Cuttitta si dichiara disposto a ritirare il suo emendamento se si trova una più idonea stesura della tabella.

Io non faccio questione di merito; però, se si tratta di una revisione nel senso di un adeguamento fra i vari gradi, penso che su ciò si potrebbe anche discutere.

Tengo a far rilevare che il disegno di legge in discussione deriva da una tabella allegata ad un disegno di legge del 1927, e successivamente modificato, e che ha moltiplicato per venti volte quella originaria. Proprio per questo motivo io ritenevo che la proposta dell'onorevole Cuttitta, in quanto tendeva a portare ad oltre 60 volte la tabella originaria, avesse la sua ragione logica. Comunque, io non ho difficoltà a che la tabella sia riveduta, così come non ho difficoltà ad assecondare il desiderio dell'onorevole Cuttitta nel senso di adeguare maggiormente le indennità fra i vari gradi.

GUADALUPI. Ricordo che ho fatto una proposta formale di rinviare il seguito della discussione e di nominare, a cura del Presidente, un comitato con il compito di formulare una nuova tabella.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Cuttitta ha dichiarato di essere disposto a non insistere nella sua proposta di emendamento se si procederà ad una revisione della tabella, essendo stata fatta formale proposta di rinvio per nominare un comitato con l'incarico di preparare una nuova tabella, se non vi sono osservazioni, rinvio la discus-

sione riservandomi di nominare in giornata il comitato che dovrà preparare la nuova tabella.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione del seguente disegno di legge:

« Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86° corso dell'Accademia Militare di Modena e dal 125° corso dell'Accademia Militare di Torino ». (356).

Presenti e votanti. 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli 32
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione.

Baresi, Barontini, Belotti, Beltrame, Boldrini, Bufardeci, Buffone, Calvi, Capponi Bentivegna Carla, Clocchiatti, Corona Giacomo, Cuttitta, De Caro, Fanelli, Gelmini, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Helfer, Latanza, Lenoci, Masini, Moranino, Napolitano Francesco, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Penazzato, Priore, Romano, Romualdi, Sciaudone, Stucchi, Tonetti, Villa.

Sono in congedo:

Fadda, Viola.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI